

Un quesito sui rilievi ambientali in materia di amianto e procedure operative

Risponde il Dott. Daniele Grandesso

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nella sezione "Area tecnica polizia giudiziaria ambientale / Articoli e contributi" è stato pubblicato tempo fa l'articolo "Rilievi ambientali in materia di amianto e procedure operative" a cura di Daniele Grandesso. Nel pezzo, a pagina 4, è indicata una sanzione amministrativa a carico di chi non attua il programma di controllo dei manufatti contenenti amianto. Tuttavia, parlando dell'argomento con personale della mia regione (Lombardia) e della direzione dell'ASL di Brescia mi è stato fatto notare che le sanzioni si applicano solo all'amianto in matrice friabile e non alle coperture in cemento amianto. Ritenete che questa precisazione sia esatta e che quindi l'articolo pubblicato non sia del tutto corretto (a inizio della pagina 4 è infatti citato il caso delle segnalazioni di tettoie contenenti amianto che non rientrano certo nella categoria matrice friabile)?

Risposta (a cura del Dott. Daniele Grandesso): L'articolo sanzionatorio in questione (n. 15 della Legge n. 257/1992) al comma 2 dice testualmente " *Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni*".

Il comma rimanda al successivo Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, attuativo fra l'altro dell'articolo 6 comma 3.

Il programma di controllo si applica sia in caso di materiali friabili che compatti. Infatti l'inizio del punto 4 dell'allegato, relativo al programma di controllo, parla genericamente di "materiali contenenti amianto".

Dice infatti: "*Dal momento in cui viene rilevata la presenza di **materiali contenenti amianto** in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti....*".

La perplessità sollevata nel quesito può nascere dalla lettura dell'ultimo paragrafo del punto 4a: "*nel caso che siano in opera materiali friabili (il proprietario dell'immobile dovrà provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In questo punto si citano solamente i "materiali friabili", ma il senso è che per queste tipologie, essendo più a rischio di danneggiamento essendo appunto "friabili" è espressamente fissata per legge sia la cadenza temporale dei controlli, sia l'obbligo di inviare copia del rapporto all'Azienda Sanitaria. Nel caso dei materiali compatti (come le coperture) questo non è specificato, essendo sufficiente mantenere solo registrazione scritta dei controlli effettuati (la cui cadenza temporale può essere anche superiore all'anno ed è stabilita dal proprietario delle strutture), da esibire a richiesta agli organi di controllo.

D'altra parte, la cosiddetta "scheda di sopralluogo" riportata nell'allegato 5 del Decreto, che il proprietario deve compilare in sede di prima rilevazione dei manufatti nel suo edificio, oltre ai materiali friabili contempla nell'ultima parte anche le coperture in cemento amianto, specificando pure gli indici visivi di degrado per stabilire se il materiale è più o meno danneggiato.

Un'altra obiezione che in passato è stata posta è quella che il decreto, nella premessa, dice che di applicarsi a strutture edilizie pubbliche, aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva. Questo sembrerebbe escludere tutti gli edifici privati.

In realtà le singole Regioni successivamente hanno emanato le delibere di attuazione dei piani regionali previsti dall'articolo 10 della legge 257/92 (per il Veneto DGRV 5455 del 3/12/96), nelle quali hanno esteso l'obbligo di verifica dei manufatti contenenti amianto a tutte le tipologie edilizie.

Sarebbe stato infatti illogico escludere una grossissima fetta di aree potenzialmente a rischio, solo sulla base del fatto che sono "private".

Pubblicato il giorno 8 dicembre 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull'argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.